

REGIONE VENETO

*Area Sanità e Sociale*

*Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V.*

*Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR*

**PROCEDURA DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO  
AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO  
DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI,  
DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DI ALCUNE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE DEL VENETO**

**BOZZA CAPITOLATO TECNICO**

## PROCEDURA APERTA PER

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	5
4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI.....	6
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	9
6. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE .....	9
7. SISTEMA DI PESATURA .....	17
8. RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA' .....	18
9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI, ISOLE ECOLOGICHE, PUNTI DI RACCOLTA.....	18
10. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO.....	19
11. TRASPORTO.....	19
12. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE.....	21
13. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI) .....	22
14. SERVIZI OPZIONALI.....	23
15. PERSONALE DEL FORNITORE.....	24
16. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	24
17. DIRITTO DI SCIOPERO .....	24
18. REFERENTE DEL FORNITORE.....	24
19. VARIAZIONI DELLE QUANTITA'.....	24
20. CONTATTI DEL FORNITORE.....	25
21. SERVIZIO DI REPORTISTICA .....	25
22. CONTABILIZZAZIONE – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	25

## 1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie.

La gara è articolata in 6 lotti territoriali come dettagliato nella sottostante tabella, nelle quali vengono altresì individuate le decorrenze contrattuali:

<b>NUMERO LOTTO</b>	<b>ATTUALE DENOMINAZIONE AZIENDE SANITARIE</b>	<b>DECORRENZA CONTRATTUALE</b>	<b>NUOVA DENOMINAZIONE AZIENDE SANITARIE DAL 01/01/2017 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 102 DEL 25/10/2016</b>
<b>LOTTO 1</b>	Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
	Azienda U.L.S.S. n. 2 Feltre	Dalla stipula contratto	
<b>LOTTO 2</b>	Azienda U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana
	Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino	Dalla stipula contratto	
	Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
	Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza	Dal 01/10/2018	
<b>LOTTO 3</b>	Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo	Dal 01/11/2018	Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana
	Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso	Dalla stipula contratto	
	ARPAV – Sede operativa di Treviso	Dalla stipula contratto	ARPAV – Sede operativa di Treviso
<b>LOTTO 4</b>	Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
	Azienda U.L.S.S. n. 13 Mirano	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima
	Azienda U.L.S.S. n. 14 Chioggia	Dalla stipula contratto	
	ARPAV – Sede operativa di Venezia-Mestre	Dalla stipula contratto	ARPAV – Sede operativa di Venezia-Mestre
<b>LOTTO 5</b>	Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo	Dal 01/10/2017	Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana
	Azienda U.L.S.S. n. 19 Adria	Dalla stipula contratto	
	Azienda Ospedaliera di Padova	Dalla stipula contratto	Azienda Ospedaliera di Padova
<b>LOTTO 6</b>	Azienda U.L.S.S. n. 20 Verona	Dalla stipula contratto	Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera
	Azienda U.L.S.S. n. 21 Legnago	Dalla stipula contratto	
	Azienda U.L.S.S. n. 22 Bussolengo	Dalla stipula contratto	
	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	Dalla stipula contratto	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
	ARPAV – Sede operativa di Verona	Dalla stipula contratto	ARPAV – Sede operativa di Verona

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

A termine della procedura di gara la Regione del Veneto – U.O. Acquisti Centralizzati SSR sottoscriverà con il Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo lotto una Convenzione quadro avente ad oggetto i servizi descritti nel presente Capitolato.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

#### 1. SERVIZI PRINCIPALI:

- a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- b) fornitura di contenitori ed etichette;
- c) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
- d) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
- e) raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso gli impianti autorizzati;
- f) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc.) ove richiesta;
- g) trasmissione dei dati relativi ai rifiuti prodotti nell'anno precedente per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio.

#### 2. SERVIZI OPZIONALI:

- a) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche.

## 2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

U.O. Acquisti Centralizzati SSR: l'Amministrazione che svolge il ruolo di centrale di committenza.

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc..

Aziende: le Aziende Sanitarie/Ospedaliere presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti.

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti su gli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale":

- gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti;
- gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13.

Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.

Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

### **3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda, un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuata dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende).

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- **esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto secondo le frequenze previste dalla normativa (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), e compilazione delle relative schede ADR;

- **fornitura di contenitori** per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 del presente Capitolato

- **fornitura di tutte le attrezzature** atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);

- **consegna dei contenitori** che dovrà essere effettuata presso i punti di stoccaggio interno alle sedi ospedaliere ed extraospedaliere indicate dalle singole Aziende Sanitarie al fine di garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario, secondo un calendario concordato con le singole Aziende Sanitarie. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei contenitori assumendo a proprio carico le spese di ogni natura;

- **pesatura dei rifiuti**, come specificato nel paragrafo 7;

- **rilevazione della radioattività**, come specificato nel paragrafo 8;

- **caricamento sui mezzi e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 11, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;

- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;

- **intervento di bonifica** in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;

- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione accompagnatoria (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc.) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 13;

- **trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)** anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;

- **supporto tecnico e normativo**: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie Contraenti nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitari;

- **Fornitura di un sistema informatizzato** per l'elaborazione dei dati di carico e scarico collegabile con il SISTRI.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

#### 4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI

Le tipologie di rifiuti che dovranno essere gestite dal Fornitore sono individuate nel presente paragrafo.

Codice C.E.R. prodotto	Descrizione C.E.R. prodotto
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 04 *	soluzioni fissative
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 06 01 *	batterie al piombo
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
17 02 03	plastica
17 04 03	piombo
17 04 05	ferro e acciaio
18 01 03 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 *	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 02 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 39	plastica
20 03 07	rifiuti ingombranti

Nel corso della durata contrattuale, per tipologie di rifiuto (C.E.R.) non indicate nella sovrastante tabella, le Aziende Sanitarie potranno, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa in vigore, affidare la gestione dei rifiuti al Fornitore, contrattando il prezzo di riferimento sulla base del prezzo offerto per Rifiuti (C.E.R.) analoghi e/o sulla scorta dei prezzi di mercato.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e s.m.i., e le parti anatomiche riconoscibili.

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato \_\_\_\_XX\_\_\_\_ in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro.

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 5.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria. Le analisi vanno rinnovate con cadenza annuale. A fronte di nuove tipologie di rifiuto, non censite al conferimento dell'appalto, il fornitore garantirà con propri oneri l'esecuzione delle analisi fino ad un massimo di 10 per ogni singola Azienda Sanitaria.

Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle sopra previste, potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.

## **5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Aziende Sanitarie inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici e tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro **7 giorni solari** dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro **15 giorni solari** dalla data di richiesta.

Entro **30 giorni solari** dalla richiesta preliminare di fornitura, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Tale documento deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

1. luoghi di produzione interessati;
2. indicazione delle dotazioni di attrezzature utilizzate;
3. frequenza delle attività, in particolare consegna dei contenitori e raccolta e trasporto dei rifiuti
4. descrizione analitica del servizio di movimentazione interna (nel caso sia attivata l'opzione);
5. descrizione del servizio di gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche (nel caso sia attivata l'opzione);
6. ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio.

L'Azienda, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

1. accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura/contratto
2. inviare le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, deve riformulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e inviarlo, modificato, entro i successivi **10 giorni solari**, pena l'applicazione delle penali.

## **6. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE**

Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la classe di pericolosità; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
- possedere adeguati requisiti di omologa e di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell'imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto; – possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- non contenere lattice ("*latex free*"), né sostanze clorurate;
- per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'offerente deve allegare all'Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
- ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare nella documentazione tecnica per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03\* – 18 02 02\*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili.

In caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, nella documentazione Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di

ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi. Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta.

Il fornitore dovrà consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

**Il rifiuti liquidi dovranno essere prelevati o tramite taniche o tramite aspirazione dalle cisterne in base alle soluzioni logistiche adottate dalle singole Aziende Sanitarie.**

**Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale si rendesse necessario acquisire o sostituire cisterne e relative vasche di contenimento per la raccolta di rifiuti liquidi, la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla fornitura e relativa installazione, con costi e oneri a proprio completo carico.**

Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

#### **TIPOLOGIA DI CONTENITORE**

*06 04 04\* Rifiuti contenenti mercurio*

*18 01 10 Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici*

#### **Per i termometri a mercurio:**

▪ **Contenitori rigidi** a bocca larga, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 1 litro provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

#### **Per gli sfigomanometri:**

▪ **Contenitori rigidi**, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 30 litri, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

▪ **Contenitori rigidi**, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5 provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

*08 03 17\* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose*

*08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*

▪ **Sacco in plastica**, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.

*07 01 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 07 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*09 01 01\* Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa*

*09 01 04\* Soluzioni fissative*

*18 01 06\* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose*

*18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06*

*07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 06 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

*07 06 08 altri fondi e residui di reazione*

*07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*

▪ **Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi** (taniche) in materiale compatibile con la composizione e l'apericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) conformi ed omologati ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolose (ADR). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

▪ **Cisterne** in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto

▪ **Altre attrezzature:** vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra.

▪ **Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi** in materiale compatibile con la composizione e l'apericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.

*09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento  
(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)*

▪ **Contenitori rigidi**, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri

*15 01 07 Imballaggi in vetro*

*17 02 03 Plastica*

*17 04 03 Piombo*

*17 04 05 Ferro e acciaio*

*20 01 01 Carta e cartone*

*20 01 02 Vetro*

*20 03 07 Rifiuti ingombranti*

*15 01 02 Imballaggi in plastica*

*20 01 39 Plastica*

▪ **Sacchi in plastica**, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati.

▪ **Bidoni** carrellati di capacità indicativa di 120 e 240 litri.

▪ **Contenitori rigidi**, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.

▪ Per grandi quantità dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri)

*15 01 10\* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

*15 02 02\* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*

*15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*

▪ **Contenitori** di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc.) , movimentabili con un transpallet.

- **Sacchi in plastica** impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO.

*16 02 11\* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*

*16 02 13\* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12*

*16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  
16 05 04*

- **Piccole quantità: Contenitori rigidi** resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.
- **Grandi quantità:** Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet

*16 05 06\* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio  
06 02 04\* Idrossido di sodio e di potassio*

- **Contenitori rigidi** resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.

*16 06 01\* Batterie al piombo*

*16 06 02\* Batterie al nichel-cadmio*

*16 06 04 Batterie alcaline*

*16 06 05 Altre batterie ed accumulatori*

- **Contenitori rigidi**, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:
  - di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili;
  - indicativamente **da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri** per le UU.OO.;
  - indicativamente **da 1 metro cubo**, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

*18 01 03\* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*

*18 02 02\* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*

*Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*

#### **Contenitori esterni:**

- adeguati per resistere agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto (DPR 254/03, art. 8 comma 2);
- di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e da quelli per le altre tipologie di rifiuti speciali prodotti nell'Azienda Sanitaria;
- con forma e struttura tali da garantire la sicurezza degli operatori durante la loro manipolazione;
- dotati di caratteristiche antiribaltamento, di dimensioni che rendano agevole il trasporto;
- devono essere in lastre di polipropilene alveolare o in polietilene/polipropilene rigidi,

resistenti, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, dotati di una chiusura ermetica che impedisca la dispersione all'esterno, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili. Nel caso di contenitori in polietilene o polipropilene rigidi dovranno essere dotati di coperchio per consentire una chiusura temporanea e definitiva;

- dovranno recare all'esterno tutte le simbologie e diciture previste dalle normative vigenti in materia gestione e trasporto di rifiuti pericolosi (descrizione della tipologia di rifiuto, codice CER, simbologia di riferimento, codice UN e quant'altro stabilito dalle normative). Dovrà, inoltre, essere presente uno spazio dove possa essere indicata la denominazione dell'Azienda ULSS, l'Unità Produttiva di provenienza e la data di confezionamento;
- devono essere impilabili e disponibili in tipologie di diversa capacità, la quale dovrà essere indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore stesso;
- devono essere costituiti di materiale in plastica che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione (non sono ammessi contenitori in cartone o in cartone plastificato);

I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili, devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.

#### **Sacchi in plastica:**

- devono essere monouso e collocati all'interno dei contenitori esterni e devono essere costituiti da sacchi impermeabili a perdere, di colore giallo, aventi caratteristiche di resistenza, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, a contenere senza pericolo di rottura il materiale raccolto all'interno di essi;
- devono essere di dimensioni adeguate a quelle dei contenitori esterni (di altezza tale da raggiungere il fondo del contenitore esterno e tali da poter essere fermati ripiegandoli sui bordi degli stessi contenitori in cui vengono inseriti) e di spessore non inferiore a 0,10 mm.;
- devono avere in dotazione una fascetta in materiale plastico resistente alla trazione, o altro dispositivo di chiusura, che ne consenta la chiusura e ne garantisca la tenuta stagna per i liquidi;
- devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche per l'ambiente con la combustione durante l'incenerimento;

La Ditta dovrà essere disponibile a fornire, comunque, i sacchi anche separatamente ai contenitori esterni secondo le specifiche esigenze dell'Amministrazione.

#### **Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti:**

- essere di materiale plastico, rigido, non perforabile, con base stabile, impilabili;
- essere di dimensioni tali da poter consentire il loro stoccaggio nei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo utilizzati;
- essere autoclavabili, per l'uso in ambiente sterile;
- essere dotati di coperchio non rimovibile (chiusura parziale e definitiva), con meccanismo di chiusura resistente alla apertura manuale atto ad impedire la fuoriuscita del contenuto;

- avere caratteristiche/accorgimenti di sicurezza per l'operatore atti ad impedire la puntura accidentale durante l'eliminazione dei taglienti/pungenti e la fuoriuscita del contenuto in caso di capovolgimento del contenitore;
- essere provvisti di un dispositivo per rimuovere in modo passivo gli aghi dalle siringhe e tale da evitare che gli aghi rimangano agganciati o impigliati durante il loro disinserimento;
- presentare una serigrafia a norma di legge;
- non emettere gas nocivi durante la fase di incenerimento

Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio:

- devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,5; 2; 5; 12;
- “da tasca” e “da zaino” per assistenza extraospedaliera;
- a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm);
- contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;
- contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia.

I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e all'aperforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua

italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

*18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare Infezioni*

#### **TIPOLOGIA DI CONTENITORE**

- **Sacchi in plastica** di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l'Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica
- **Contenitori rigidi** di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.

*18 01 08\*Medicinali citotossici e citostatici*

#### **Contenitori esterni**

- monouso;
- adeguati per resistere agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto;
- di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e da quelli per le altre tipologie di rifiuti prodotti nell'Azienda Sanitaria;
- con forma e struttura tali da garantire la sicurezza degli operatori durante la loro manipolazione;
- dotati di caratteristiche antiribaltamento, di dimensioni che rendano agevole il trasporto;
- devono essere in lastre di polipropilene alveolare o in polietilene/polipropilene rigidi, resistenti, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, dotati di una chiusura ermetica

che impedisca la dispersione all'esterno, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili. Nel caso di contenitori in polietilene o polipropilene rigidi dovranno essere dotati di coperchio per consentire una chiusura temporanea e definitiva;

- dovranno recare all'esterno tutte le simbologie e diciture previste dalle normative vigenti in materia gestione e trasporto di rifiuti pericolosi (descrizione della tipologia di rifiuto, codice CER, simbologia di riferimento, codice UN e quant'altro stabilito dalle normative). Dovrà, inoltre, essere presente uno spazio dove possa essere indicata la denominazione dell'Azienda ULSS, l'Unità Produttiva di provenienza e la data di confezionamento;
  - devono essere impilabili e disponibili in tipologie di diversa capacità, la quale dovrà essere indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore stesso;
  - devono essere costituiti di materiale in plastica che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione (non sono ammessi contenitori in cartone o in cartone);
- I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60.

#### **Sacchi in plastica:**

- devono essere monouso e collocati all'interno dei contenitori esterni di cui al punto b.1) del presente articolo e devono essere costituiti da sacchi impermeabili a perdere, di colore giallo, aventi caratteristiche di resistenza, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, a contenere senza pericolo di rottura il materiale raccolto all'interno di essi;
- devono essere di dimensioni adeguate a quelle dei contenitori esterni (di altezza tale da raggiungere il fondo del contenitore esterno e tali da poter essere fermati ripiegandoli sui bordi degli stessi contenitori in cui vengono inseriti) e di spessore non inferiore a 0,10 mm.;
- devono avere in dotazione una fascetta in materiale plastico resistente alla trazione, o altro dispositivo di chiusura, che ne consenta la chiusura e ne garantisca la tenuta stagna per i liquidi;
- devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche per l'ambiente con la combustione durante l'incenerimento;

*18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*

▪ **Sacchi in plastica** di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.

▪ **Contenitori rigidi** di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori incartone e polipropilene alveolare.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio

*19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*

▪ **Contenitori rigidi** di varie volumetrie in materiale idoneo per il contenimento dei rifiuti

*20 01 21\* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*

#### **Per i neon:**

▪ **Contenitori rigidi** di varia volumetria.

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

## **7. SISTEMA DI PESATURA**

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso le sedi dei presidi ospedalieri; per le sedi territoriali la pesatura del rifiuto è comunque a carico della ditta che dovrà garantire un sistema adeguato

La fornitura, manutenzione ed utilizzo delle apparecchiature necessarie a tale scopo è a carico del Fornitore; il tutto affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica.

Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000.
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura dovrà in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (bindello di pesata) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Il bindello di pesata deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
  - numero e tipologia di contenitori
  - tara (peso del cassone e peso contenitori vuoti);
  - peso netto (peso del carico prelevato);
  - data e orario dell'operazione di carico/scarico.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Si evidenzia che per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa di gara la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA.

Fermo restando quanto sopra per i rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 180103\* - 180202\*), la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, al netto dei contenitori. Per tali tipologie di rifiuto i quantitativi riportati nell'Allegato \_\_\_XX\_\_\_ sono al netto dei contenitori e il Fornitore dovrà indicare nell'Offerta Economica il prezzo unitario per chilogrammo al netto del peso dei contenitori.

## **8. RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'**

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

La fornitura, manutenzione ed utilizzo del sistema, per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, è a carico della ditta aggiudicataria.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di isolare il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo.

Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

La ditta dovrà rilasciare ad ogni carico un attestato di effettuazione del controllo della radioattività sui rifiuti ritirati secondo le modalità concordate riportante l'esito del controllo.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda, depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

Nella Documentazione tecnica presentata in sede di gara la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

## **9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI, ISOLE ECOLOGICHE, PUNTI DI RACCOLTA**

La ditta dovrà dotare i depositi temporanei/isole ecologiche/punti di raccolta delle necessarie attrezzature per la movimentazione e ritiro dei rifiuti (cisterne, container, compattatori, muletti, carrelli, ecc.).

La Ditta Concorrente deve presentare nella Documentazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, isole ecologiche, punti di raccolta.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze elettriche e idriche necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

## **10. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO**

Nell'Allegato \_\_\_XX\_\_\_ si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere comunque concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 6 ore lavorative dal ricevimento di una comunicazione a mezzo fax o e-mail da parte del Referente dell'Azienda.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

## **11. TRASPORTO**

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda Sanitaria.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali nonconformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per

il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalare la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc.), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a trasmettere prima dell'avvio del servizio copia della carta di circolazione di ogni veicolo, documentazione di collaudo e revisione di cassoni e scarrabili, copia delle patenti di guida e CFP (ADR) di ogni autista, assicurando il tempestivo aggiornamento in caso di revisione.

Eventuali modifiche od integrazioni su eventuali mezzi o personale da impiegare per svolgere il servizio, durante il periodo di affidamento, dovranno essere anticipatamente comunicati per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora si riscontrasse, durante lo svolgimento del servizio nel periodo di affidamento, personale o automezzi non in elenco, questi saranno allontanati e la Ditta dovrà immediatamente sostituirli con altri presenti nell'elenco.

Gli automezzi impiegati nel trasporto dovranno essere di facile ed adeguata manovrabilità all'interno delle strutture sanitarie, idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, di cui dovranno essere fornite le relative attestazioni.

E' fatto divieto di trasportare sullo stesso automezzo rifiuti tra loro incompatibili o in violazione di norme di legge o regolamenti.

**E' altresì fatto divieto di trasportare nello stesso automezzo i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e i contenitori puliti.**

La Ditta dovrà avere sempre a disposizione un automezzo per effettuare viaggi straordinari in casi di emergenza.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più brevtempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 35. Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'Azienda può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di tale Consulente al fine di prevenire rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti le attività di cui al presente Capitolato.

La ditta Aggudicataria non potrà caricare nel medesimo cassone rifiuti prodotti da Aziende Sanitarie diverse.

## **12. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato a cura e spese della Ditta aggiudicataria presso impianti debitamente attrezzati ed autorizzati, secondo la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, pena la risoluzione immediata del contratto.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti, il carico dei rifiuti venisse dirottato presso impianti non autorizzati.

Qualora nel periodo di decorrenza del presente appalto, alla Ditta aggiudicataria scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di smaltimento di rifiuti sanitari, è fatto obbligo alla Ditta medesima, pena la risoluzione del contratto, di far pervenire, entro quindici giorni dalla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni al fine di esonerare le Amministrazioni appaltanti da ogni responsabilità. Non dovranno assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata del contratto.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire le informazioni sulla destinazione finale del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati

ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati ai Referenti delle Aziende Sanitarie.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, devono essere identificati almeno 2 impianti di destinazione finale per ciascun singolo lotto, la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara per ciascun singolo lotto.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Nella documentazione tecnica le ditte dovranno indicare:

- l'impianto/gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del DLgs152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (sterilizzazione o una delle operazioni indicate dai codici D13, D14, D15, R12, R13), la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni relative alla destinazione finale;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

### **13. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)**

Premesso che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d.SISTRI) e che, successivamente, è stato più volte prorogato il termine per l'istituzione di detto sistema e considerate le possibili ulteriori proroghe e/o modifiche normative o regolamentari, il ritiro dei rifiuti su richiesta della singola Azienda Sanitaria deve essere accompagnato anche da Formulario d'identificazione conforme al D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

La mancata produzione della quarta copia timbrata e firmata dal destinatario comporterà la sospensione delle operazioni di liquidazione delle relative fatture, la segnalazione alle autorità competenti e l'eventuale risoluzione contrattuale.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno entro il mese di febbraio senza alcun onere per l'Azienda, i dati relativi all'anno precedente per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;

- Stato fisico
- Destinazione del rifiuto (ove previsto)
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D..

Il Fornitore deve inoltre collaborare con l'Azienda alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato anche in relazione al debito informativo delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione.

Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Aziende Sanitarie nella gestione anche accentrata dei registri.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.

#### **14. SERVIZI OPZIONALI**

##### **a) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche.**

Il Fornitore deve:

- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate ed apporre la necessaria cartellonistica;
- assicurare che qualsiasi tipologia di rifiuto presente nell'isola ecologia-deposito temporaneo sia correttamente classificato e se del caso provvedere alla pronta classificazione con apposizione di cartellonistica riportante il CER
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate;
- segnalare all'Azienda Sanitaria le eventuali irregolarità
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Le Ditte Concorrenti devono presentare nella Documentazione Tecnica le soluzioni che intendono adottare per la gestione dei Depositi temporanei – Isole Ecologiche.

#### **15. PERSONALE DEL FORNITORE**

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta ed puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

– indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;

– sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;

– segnali al Referente dell’Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività delle Aziende.

Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all’interno delle singole Aziende sanitarie.

## **16. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Fornitore provvede all’applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione all’attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie Contraenti e il Fornitore:

– cooperano all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

– coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento; l’obbligo non si estende ai rischi propri dell’attività della impresa appaltatrice).

## **17. DIRITTO DI SCIOPERO**

L’oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l’importo del lavoro non corrisposto.

## **18. REFERENTE DEL FORNITORE**

Il Fornitore, prima dell’attivazione del Servizio, e secondo l’impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività e eventuali problematiche inerenti il servizio.

## **19. VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ**

Qualora in una o più Aziende Sanitarie Contraenti, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche tali da non consentire la completa esecuzione della prestazione richiesta nell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all'Agenzia che provvederà, ove possibile, al reintegro dei corrispondenti importi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda Sanitaria Contraente che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

## 20. CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

## 21. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.

A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotto
- tipologia e numero di contenitori utilizzati
- altre informazioni espressamente richieste dall'Agenzia e/o dall'Azienda Sanitaria contraente

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato dalle Aziende Sanitarie anche mediante l'uso di nuove tecnologie ed evoluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

## 22. CONTABILIZZAZIONE – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Per i **“SERVIZI PRINCIPALI”** di cui al paragrafo 1 punto 1 verrà riconosciuto il corrispettivo nei termini di seguito indicati:

- a) **per i Rifiuti CER 18 01 03 e 18 02 02** un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato per il numero di Kg di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori
- b) **per le altre tipologie di rifiuto**, C.E.R. diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato il numero di Kg di rifiuti prodotti nel periodo di riferimento, al lordo del peso dei contenitori.

Per i **“Servizi OPZIONALI”** di cui al paragrafo 1 punto 2 verrà riconosciuto il corrispettivo nei termini di seguito indicati:

- c) per il **“Servizio di Gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche”** verrà corrisposto un canone per singola isola ecologica nei termini offerti da ciascuna singola ditta.

I prezzi offerti non potranno essere superiori ai singoli importi posti a base di gara per singolo CER come indicati nel presente Capitolato (All n. \_\_XX\_\_).

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente contratto dovranno essere fatturate a carico delle singole Aziende Sanitarie, con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate, della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla documentazione, della concordanza dei prezzi unitari e parere favorevole da parte delle Direzioni dei presidi interessati.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore. Detti pagamenti, decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture da parte delle singole Aziende saranno effettuati secondo normativa regionale vigente e cioè a 90 giorni data ricevimento fattura come risultante dal protocollo delle rispettive Aziende Sanitarie, in accordo con quanto sarà al riguardo definito in sede di stipula dei singoli contratti.

L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.